

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 09.02.2021 alle ore 20.00 presso la sede in Segrate (MI) Via Ticino 14 si sono riuniti di persona i signori:

- CARMAGNOLA MARIA LUISA nata a Milano (MI) il 05/07/1959
residente a Segrate (MI) in Via Ticino n. 14
cittadina italiana codice fiscale CRMMLS59L45F205K
- ETTER PIEREMILIO GIORGIO MARIA nato a Milano (MI) il 04/07/1957
residente a Segrate (MI) in Via Ticino n. 14
cittadino italiano codice fiscale TTRPML57L04F205L

e in videoconferenza tramite il portale Google Meet si sono con loro riuniti i signori:

- CARMAGNOLA ANNA nata a Segrate (MI) il 19/07/1990
residente a Cologno Monzese (MI) in Via Per Monza n. 7
cittadina italiana codice fiscale CRMNNA90L59I577N
- CARMAGNOLA CARLO nato a Milano (MI) il 08/10/1983
residente a Cologno Monzese (MI) in Via Turati n. 2
cittadino italiano codice fiscale CRMCL83R08F205D
- CARMAGNOLA MARIO nato a Milano (MI) il 24/09/1953
residente a Milano (MI) in Via Flumendosa n. 40
cittadino italiano codice fiscale CRMMRA53P24F205J
- CARMAGNOLA ROSA MARIA nata a Milano (MI) il 13/12/1966
residente a Cologno Monzese (MI) in Via Guido Rossa n. 3
cittadina italiana codice fiscale CRMRR66T53F205G
- CARMAGNOLA SARA nata a Milano (MI) il 15/11/1987
residente a Milano (MI) in Via Oristano n. 14
cittadina italiana codice fiscale CRMSRA87S55F205P
- CARMAGNOLA SIMONA nata a Milano (MI) il 28/01/1985
residente a Cologno Monzese (MI) in Via Carducci n. 25
cittadina italiana codice fiscale CRMSMN85A68F205G
- CIPOLLA NADIA nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il 24/11/1996
residente a Cologno Monzese (MI) in Via Guido Rossa n. 3
cittadina italiana codice fiscale CPLNDA96S64C523S
- ETTER GIOVANNA MARIA nata a Milano (MI) il 07/08/1952
residente a Milano (MI) in Via Maria Montessori n. 1
cittadina italiana codice fiscale TTRGNN52M47F205B
- ETTER STEFANO nato a Segrate (MI) il 18/07/1988
residente a Milano (MI) in Via Prinetti n. 30
cittadino italiano codice fiscale TTRSFN88L18I577Z

- INGENITO GUIDO MATTEO MARIA nato a Heilbronn (Germania) il 21/11/1986
residente a Gorgonzola (MI) in Via Roma n. 16 int. 24
cittadino italiano codice fiscale NGNGMT86S21Z112D
- MINUTIELLO GIUDITTA nata a Venosa (PZ) il 23/05/1970
residente a Bellinzago Lombardo (MI) in Via Prato Palazzo n. 7
cittadina italiana codice fiscale MNTGTT70E63L738R
- MONGIELLO ROSA nata a Milano (MI) il 27/07/1965
residente a Segrate (MI) in Via della Camelia n.16
cittadina italiana codice fiscale MNGRSO65L67F205D
- NECCHI ADA MARIA IRMA nata a Milano (MI) il 24/05/1957
residente a Milano (MI) in Via Pisani Dossi Carlo Alberto n. 6
cittadina italiana codice fiscale NCCDRR57E64F205S
- PINTO MICHELE ERMINIO nato a Milano (MI) il 03/11/1951
residente a Milano (MI) in Via Maria Montessori n. 1
cittadino italiano codice fiscale PNTMHL51S03F205W
- STANCA MARISA DANIELA SILVIA nata a Milano (MI) il 24/02/1959
residente a Milano (MI) in Via Flumendosa n. 40
cittadina italiana codice fiscale STNMSD59B64F205I
- TELLARINI DANIELA nata a Bologna (BO) il 06/06/1966
residente a Segrate (MI) in Via Cellini Benvenuto n. 25
cittadina italiana codice fiscale TLLDNL66H46A944Y
- ZANOTTI DANIELE nato a Milano (MI) il 10/08/1995
residente a Rho (MI) in Via S. Carlo Borromeo n. 84
cittadino italiano codice fiscale ZNTDNL95M10F205X
- CALÌ STEFANIA nata a Caceres (Spagna) il 09/10/1967
residente a Brugherio (MB) Via Martiri della Libertà n. 8
cittadina italiana codice fiscale CLASFN67R49Z131O

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la sig.ra CARMAGNOLA MARIA LUISA la quale accetta e nomina ad assisterla e coadiuvarlo nella riunione il sig. ETTER PIEREMILIO quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*⁵:

“ASSOCIAZIONE AUTENTICHE EMOZIONI DI AURY APS”

da ora in avanti denominata “*associazione*”. L’associazione, che ha sede legale nel Comune di Segrate (MI) Via Ticino n. 14 all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L’associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 - Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - Il *patrimonio iniziale* dell’associazione è di 1.000,00 euro.

ART. 4 - L’associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al co. 1 art. 5 Cts;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le finalità di cui sopra saranno preferibilmente espletate mediante **attribuzione di borse di studio per ragazzi meritevoli indipendentemente dall’ estrazione e ceto sociale.**

Non avrà alcun peso quindi

“il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o di qualsiasi altra natura, l’origine nazionale o sociale, la proprietà privata, la nascita o altro stato di appartenenza (cit. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo)

e neppure

“sesso; orientamento sessuale; religione o "convinzione personale"; gruppo etnico, colore della pelle, appartenenza ad una minoranza nazionale. (cit. indicazioni UE)

Le raccolte fondi per il raggiungimento dello scopo sociale saranno effettuate anche tramite:

- utilizzo del laboratorio a norma ATS presente nella sede legale per produzione di alimenti e piccola pasticceria;
- stand in mercatini e feste di paese con cessione alimenti di propria produzione a fronte di una offerta libera;
- laboratori di pasticceria;
- eventi e catering;
- distribuzione di libri e stampati;
- laboratori creativi e vari;
- eventi di varia natura dal vivo e via web
- Collaborazione con altri enti
- varie ed eventuali

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, *l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo)* sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	CARMAGNOLA MARIA LUISA
Vice – Presidente	ETTER PIEREMILIO
Segretario	CALI' STEFANIA
Consigliere	MINUTIELLO GIUDITTA
Consigliere	CARMAGNOLA SIMONA
Consigliere	ETTER GIOVANNA
Consigliere	ETTER STEFANO

ART. 6 - I presenti stabiliscono di non nominare contestualmente un *Organo di controllo*, che sarà costituito al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 7 - Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31.12.2021.

I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 - Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Si stabilisce che i signori Carmagnola Maria Luisa e Etter Pieremilio appongano la propria firma al presente atto contestualmente, al termine della presente assemblea, e si delega la signora Carmagnola Maria Luisa a recuperare nei prossimi giorni tutte le firme autografe dei partecipanti alla videoconferenza in quanto attualmente impossibilitati ad essere presenti di persona a causa delle limitazioni dovute alla pandemia in corso per Covid-19.

Letto, approvato e sottoscritto
Segrate 09.02.2021

Sig.ra CARMAGNOLA MARIA LUISA

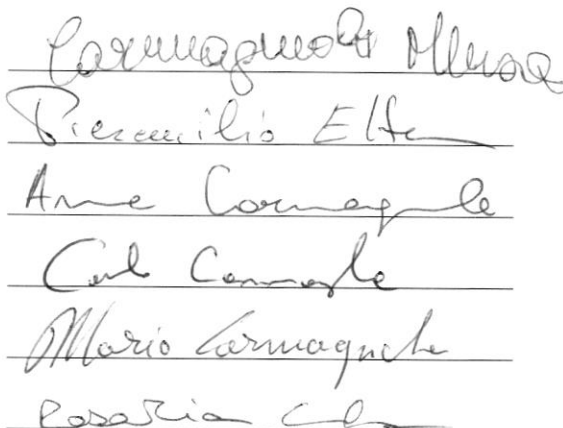
Sig. ETTER PIEREMILIO

Sig.ra CARMAGNOLA ANNA

Sig. CARMAGNOLA CARLO

Sig. CARMAGNOLA MARIO

Sig.ra CARMAGNOLA ROSA MARIA



Sig.ra CARMAGNOLA SARA

Sara Carmagnola

Sig.ra CARMAGNOLA SIMONA

Simona Carmagnola

Sig.ra CIPOLLA NADIA

Nadia Cipolla

Sig.ra ETTER GIOVANNA MARIA

Giovanna Maria Etter

Sig. ETTER STEFANO

Stefano Etter

Sig. INGENITO GUIDO MATTEO MARIA

Guido Matteo Maria Ingenito

Sig.ra MINUTIELLO GIUDITTA

Giuditta Minutiello

Sig.ra MONGIELLO ROSA

Rosa Mongiello

Sig.ra NECCHI ADA MARIA IRMA

Ada Maria Irma Necchi

Sig. PINTO MICHELE ERMINIO

Erminio Michele Pinto

Sig.ra STANCA MARISA DANIELA SILVIA

Marisa Daniela Silvia Stanca

Sig.ra TELLARINI DANIELA

Daniela Tellarini

Sig. ZANOTTI DANIELE

Daniele Zanotti

Sig.ra CALÌ STEFANIA

Stefania Calì

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117¹⁵* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"ASSOCIAZIONE AUTENTICHE EMOZIONI DI AURY APS"

da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Segrate (MI) Via Ticino n. 14 e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione nasce nel ricordo di Aurora, giovane pasticceria amante dello studio e della conoscenza, che nella sua breve vita, consapevole dei suoi limiti, ha sempre voluto aiutare chi come lei aveva difficoltà sia nello studio che nella vita sociale.

L'associazione, desiderando portare avanti la sua opera, *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al co. 1 art. 5 Cts;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le finalità di cui sopra saranno preferibilmente espletate mediante **attribuzione di borse di studio per ragazzi meritevoli indipendentemente dall'estrazione e ceto sociale.**

Non avrà alcun peso quindi

"il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o di qualsiasi altra natura, l'origine nazionale o sociale, la proprietà privata, la nascita o altro stato di appartenenza (cit. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

e neppure

"sesso; orientamento sessuale; religione o "convinzione personale"; gruppo etnico, colore della pelle, appartenenza ad una minoranza nazionale. (cit. indicazioni UE)

Le raccolte fondi per il raggiungimento dello scopo sociale saranno effettuate anche tramite:

- utilizzo del laboratorio a norma ATS presente nella sede legale per produzione di alimenti e piccola pasticceria;
- stand in mercatini e feste di paese con cessione alimenti di propria produzione a fronte di una offerta libera;
- laboratori di pasticceria;
- eventi e catering;
- distribuzione di libri e stampati;

- laboratori creativi e vari;
- eventi di varia natura dal vivo e via web
- Collaborazione con altri enti
- varie ed eventuali

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

1.1.1 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- eventuale richiesta di associazione da parte di persone minorenni o persone adulte sottoposte a tutela/curatela/amministrazione di sostegno dovrà essere autorizzata e controfirmata dai genitori o tutori legali o Amministratori di Sostegno.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione, rispettando gli eventuali regolamenti e prescrizioni sanitarie e legislative ove esistenti;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- versare un importo aggiuntivo o sottoscrivere una quota in più (quota sospesa) da lasciare a disposizione dell'organo di amministrazione che potrà utilizzarlo a copertura delle quote di associazione da parte di aspiranti associati che non siano in grado di sostenerne autonomamente la spesa. .

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi indicati nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e in eventuali altri casi successivamente stabiliti dall'assemblea.

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

- l'Organo di controllo (attualmente non costituito);

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, eventualmente tramite affissione nei locali della sede legale o operativa dell'associazione stessa, o spedita per posta o trasmessa via mail almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati e potrà essere effettuata anche via web.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* senza limite di numero di mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 2382. Codice Civile, **Cause di ineleggibilità e di decadenza**

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono > 1 mln di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i libri associativi a seguito di espressa richiesta scritta via posta o mail da inviarsi all'organo di amministrazione.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.